



Consulenza: G.QUATTRO SERVIZI S.r.l.  
via San Rocco, 7 – 35028 Piove di Sacco (PD)  
tel. 049.9701273 – info@gquattroservizi.it

Revisione: 09 del 18/12/2023


Pagina: 1 di 57

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONGIUNTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA *(ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*

IL PRESENTE DOCUMENTO È CUSTODITO  
PRESSO L'AZIENDA OVVERO L'UNITÀ PRODUTTIVA

ENTE:	<b>CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "CESARE POLLINI" – PADOVA</b> via Eremitani, 18 – 35121 Padova
Sede:	<b>Sede BERTACCHI</b> via Bertacchi, 15 35127 Padova (PD)
Telefono	049 754419
E-mail	dir.amministrativo@conservatoriopollini.it

AMMINISTRAZIONE TENUTA:	<b>COMUNE DI PADOVA</b>
Sede principale:	via del Municipio, 1 35122 Padova
Pec:	protocollo.generale@pec.comune.padova.it

<b>Il Datore di Lavoro</b> (Legale Rappresentante – Presidente)  <b>Dott. FLAVIO ZANONATO</b>	<b>Firma</b>
<b>RSPP</b>  <b>Geom. ALESSANDRO BELCARO</b> G. Quattro Servizi srl via San Rocco, 7 – Piove di Sacco (PD)	<b>Firma</b>   G.QUATTRO SERVIZI S.R.L.
<b>RLS</b>  <b>Prof. MASSIMO PASTORE</b>	<b>Firma</b>
<b>Il Medico Competente</b>  <b>Dott.ssa GIULIA LONARDI</b> Centro Medico Valentini	<b>Firma</b>
<b>Direttore</b>  <b>Prof. ELIO ORIO</b>	<b>Firma</b>

Il documento che si compone di n. 57 pagine, oltre che allegati, deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

## Indice

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ</b>	<b>4</b>
1.1	SCOPO E APPLICABILITÀ	4
1.2	PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	4
1.3	PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	4
1.4	RESPONSABILITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	4
1.5	REVISIONE DELLA VALUTAZIONE	5
1.6	ELENCO DELLE SEZIONI E DELLO STATO DI REVISIONE	5
<b>2</b>	<b>PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI</b>	<b>6</b>
2.1	PREMESSA	6
2.2	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2.3	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
2.4	VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO	7
2.5	VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO	8
2.6	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE	8
2.7	MATRICE 4x4 (PROBABILITÀ X DANNO)	9
2.8	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10
<b>3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE SISTEMA SICUREZZA E SALUTE</b>	<b>11</b>
3.1	IDENTIFICAZIONE DITTA	11
3.2	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER LA SICUREZZA	12
3.3	ORGANIGRAMMA NOMINATIVO PER LA SICUREZZA	13
3.4	OBBLIGHI DELLE FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE	13
3.4.1	<i>Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente</i>	13
3.4.2	<i>Obblighi del preposto</i>	15
3.4.3	<i>Obblighi dei lavoratori</i>	16
3.4.4	<i>Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i>	16
3.4.5	<i>Obblighi del medico competente</i>	17
3.4.6	<i>Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i>	18
3.4.7	<i>Attività del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso</i>	19
3.5	RIUNIONE PERIODICA	19
<b>4</b>	<b>DESCRIZIONE AMBIENTE DI LAVORO, ATTIVITÀ, ATTREZZATURE</b>	<b>20</b>
4.1	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	20
4.2	DESCRIZIONE SEDI	21
4.3	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI	22
4.4	MANSIONI – ATTIVITÀ LAVORATIVE	23
4.5	ORARIO DI LAVORO	23
4.6	LAVORATORI	23
4.7	IMPIANTO ELETTRICO E SCARICHE ATMOSFERICHE	23
4.8	IMPIANTO TERMICO	23
4.9	IMPIANTI PER LA SICUREZZA E L'ANTINCENDIO	24
4.10	EMERGENZE	24
4.11	CLASSIFICAZIONE AZIENDA PER IL PRIMO SOCCORSO – DM 388/2003	25
4.12	DIVIETO DI FUMO	26
4.13	ALCOL DIPENDENZA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALCOLICI	26
4.14	TOSSICO DIPENDENZA, ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	28
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO</b>	<b>29</b>
5.1	AMBIENTI DI LAVORO	30
5.2	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO	37

5.3	VALUTAZIONE AMBIENTI CONFINATI .....	40
5.4	INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	40
<b>6</b>	<b>RISCHI ATTREZZATURE DI LAVORO.....</b>	<b>41</b>
6.1	FOTOCOPIATORE, STAMPANTI, FAX, ECC.....	41
6.2	ATTREZZI MANUALI D'USO COMUNE IN UFFICIO (CUTTER, FORBICI, LEVAPUNTI, TAGLIERINA, ECC.).....	42
6.3	VIDEOTERMINALI .....	42
6.4	STRUMENTI MUSICALI VARI.....	45
6.5	SCALA PORTATILE DOPPIA .....	46
6.6	ATTREZZI MANUALI VARI (ES. SCOPE, MOCIO, SECCHI, ECC.) .....	46
<b>7</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHI PER MANSIONE .....</b>	<b>47</b>
7.1	PERSONALE AMMINISTRATIVO .....	47
7.2	PERSONALE DOCENTE .....	47
7.3	PERSONALE COADIUTORE .....	51
<b>8</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI NEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA .....</b>	<b>55</b>
8.1	INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE ALLE DITTE APPALTATRICI .....	55
8.2	AZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE .....	55
<b>9</b>	<b>PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO – MIGLIORAMENTO.....</b>	<b>57</b>

---

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 Scopo e applicabilità

Il presente documento rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR) del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”** di Padova nello svolgimento delle attività presso la **SEDE BERTACCHI** sita in via Bertacchi, 15 Padova (PD).

Con la presente valutazione si vuole ottemperare alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta, **Comune di Padova**.

### 1.2 Periodo di effettuazione della valutazione dei rischi

Il presente aggiornamento della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori del Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova è stato completato nel mese di **dicembre 2023**.

### 1.3 Personale che ha effettuato la valutazione dei rischi

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento costituisce uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il presente documento è stato redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ove previsto, e con la consulenza della ditta **G.Quattro Servizi s.r.l.**

Il presente DVR viene messo a disposizione per la visione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), il quale è stato consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione dei rischi in azienda.

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta, **Comune di Padova**.

### 1.4 Responsabilità nella valutazione dei rischi

La stesura del presente documento di valutazione dei rischi è stata effettuata con la consulenza della ditta **G.Quattro Servizi s.r.l.**, che ha provveduto alla redazione del documento secondo le informazioni, le modalità e i tempi di lavoro comunicate dall’azienda e da quanto osservato nei sopralluoghi.

La valutazione dei rischi strutturali dell’edificio e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di competenza esclusiva dell’amministrazione tenuta, **Comune di Padova**.

Il sottoscritto **Dott. Flavio Zanonato**, in qualità di Datore di lavoro del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”**, dichiara di essere consapevole che le eventuali operazioni e modalità di gestione della didattica diverse da quelle comunicate a **G.Quattro Servizi s.r.l.**, installazione di nuove macchine e/o impianti e comunque modifiche, operate senza la preventiva informazione scritta a **G.Quattro Servizi s.r.l.** non sono contemplate nella presente valutazione.

Il consulente e la società **G.Quattro Servizi s.r.l.** sono dunque espressamente esonerati da qualsivoglia responsabilità in ordine alla omessa valutazione per ogni luogo di lavoro, macchinario, utensile, attrezzatura, mezzo e comunque tutto ciò che non è stato fatto visionare o non è stato dalla committenza comunicato.

Il consulente

G. QUATTRO SERVIZI S.R.L.  


### 1.5 Revisione della valutazione

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata qualora vi siano modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. Tale rielaborazione deve inoltre essere effettuata a seguito di infortuni significativi o qualora ne emerga la necessità dai risultati della sorveglianza sanitaria. A seguito di tale rielaborazione il Datore di Lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione e protezione, dandone immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, e comunicandole al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali.

### 1.6 Elenco delle sezioni e dello stato di revisione

Descrizione	Revisione	Data
Revisione n° 03: aggiornamento del DVR	03	09 dicembre 2013
Revisione n° 04: aggiornamento globale del DVR per cambio RSPP	04	04 dicembre 2014
Revisione n° 05: aggiornamento del DVR	05	15 dicembre 2015
Revisione n° 05-Agg: integrazione nominativo ASPP	05-Agg.01	15 dicembre 2015
Revisione n° 06: aggiornamento del DVR	06	26 aprile 2017
Revisione n° 07: aggiornamento del DVR	07	09 giugno 2020
Revisione n° 08: aggiornamento del DVR	08	11 giugno 2021
Revisione n° 09: aggiornamento del DVR - Documento congiunto con amministrazione tenuta	09	18 dicembre 2023

## 2 PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI

### 2.1 Premessa

L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., stabilisce che al Datore di Lavoro spetta la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove nominato, (comma 1) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2).

Alla luce di quanto citato, il Datore di Lavoro, ha provveduto alla stesura del presente documento.

### 2.2 Riferimenti normativi

Il sottoscritto **Dott. Flavio Zanonato**, in qualità di Datore di lavoro del **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”**, dichiara che nell'elaborazione del presente Documento di Valutazione dei Rischi sono state considerate e rispettate tutte le norme, ed i relativi aggiornamenti, vigenti al momento della redazione, per i diversi parametri esaminati, analizzati e valutati.

Per la valutazione dei rischi i tecnici di **G.Quattro Servizi s.r.l.** hanno fondato il loro operato, oltre che sulla normativa vigente, sui principi di diligenza, correttezza e di buona tecnica.

### 2.3 Struttura del documento

#### Premessa

La metodologia seguita per l'analisi dei rischi ha tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dei documenti precedentemente emessi dalla Comunità europea, delle Linee guida delle Regioni e Province autonome, nonché della maturata esperienza nel settore della società di consulenza **G.Quattro Servizi s.r.l.** e dei suoi collaboratori.

Si ritiene che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita dei rischi presenti nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

### Approccio alla valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi (reparti, attività, macchine, attrezzature, ecc.) è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi generali della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica).

**Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi la verifica dell'applicazione dei precetti di legge, ma la ricerca di tutti quei rischi residui che nonostante l'applicazione delle normative specifiche rimangono in essere.** Trattasi in effetti di rischi legati al comportamento delle persone, all'imprevedibilità e quindi all'imprevedibilità di eventi lesivi. Ogni rischio è stato valutato tenendo conto dell'entità del danno probabilmente riscontrabile.

### Valutazione dei rischi relativi a violazioni di norma

Nonostante lo sforzo profuso dall'azienda a tutti i livelli non si è escluso sin dall'inizio che possano esserci delle situazioni che oltre a rappresentare un rischio per i lavoratori o per altro tipo di personale, siano di fatto in difformità alla normativa di sicurezza.

In effetti si è ritenuto che il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve contemplare unicamente quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto all'applicazione dei precetti di legge. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. parla addirittura di programmazione degli interventi, considerando infatti che gli stessi esulino dalle situazioni esaminate dai precetti di legge, ipotizzandone pertanto l'eliminazione con criteri di priorità che ogni azienda può darsi. Altra cosa sono i rischi che corrispondono a delle violazioni alle norme di sicurezza per l'applicazione delle quali non è pensabile un approccio diverso dall'intervento "immediato".

### Tecnica ricognitiva

Come tecnica ricognitiva si è optato per una valutazione di tipo misto, dove cioè all'uso di liste di controllo si è affiancata l'esperienza e la maturità tecnica, nonché la specializzazione dei tecnici di *G.Quattro Servizi s.r.l.*

L'uso di liste di controllo per affrontare il problema della valutazione non può certo stupire in quanto si tratta dello strumento più comunemente adottato in tutte le procedure di Audit su problemi, quale è quello della Sicurezza del lavoro. Questo strumento presenta i seguenti vantaggi:

- facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di esaminare l'azienda secondo diverse fasi e diverse priorità);
- facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze);
- versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte.

Soprattutto le lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, nelle mani dell'esperto, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente evidenti; in tal senso essa costituisce lo strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della fase 1 della valutazione, ossia la sistematicità.

## 2.4 Valutazione dei rischi trasmissibili dai luoghi di lavoro

La Sezione 5 del presente documento riguarda la **Valutazione dei rischi trasmissibili dagli ambienti di lavoro**. Si tratta di rischi generalmente di tipo "trasmissibile" e sono indicati in modo schematico e riassuntivo per una maggior facilità di lettura.

La Sezione inizia con una descrizione del reparto e degli ambienti di lavoro comprendente inoltre un elenco delle sostanze utilizzate e delle attrezzature di lavoro presenti.

Per ciascun **fattore di rischio**, relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, viene fatta la rispettiva valutazione, utilizzando la Matrice 4x4 (Probabilità x Danno), la cui applicazione verrà dettagliata nei successivi paragrafi. A seguito della valutazione saranno poi indicate le rispettive misure di prevenzione e di protezione attuate e da attuare.

Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

L'individuazione e la segnalazione dei rischi relativi agli ambienti all'amministrazione tenuta è effettuata mediante compilazione di apposita modulistica e successivo invio da parte dell'Istituto all'amministrazione tenuta; le segnalazioni costituiscono aggiornamento del presente documento di valutazione dei rischi.

## 2.5 Valutazione dei rischi connessi alle attrezzature di lavoro

La Sezione 6 del Documento di Valutazione dei Rischi contiene l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

In allegato è riportato l'elenco delle attrezzature utilizzate nell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione, mantenuto aggiornato da parte del Datore di Lavoro.

La valutazione dei rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro è effettuata riportando i rischi presenti per la salute e per la sicurezza dei lavori e le rispettive misure di prevenzione e protezione adottate. Inoltre, per ciascuna attrezzatura, sono riportati i Dispositivi di Protezione Individuale previsti e l'elenco dei lavoratori che hanno ricevuto idoneo addestramento per l'utilizzo. Per ogni macchina sono riportate le opere di adeguamento e miglioramento da effettuare.

In alternativa all'approccio appena descritto per la valutazione, può essere utilizzata la Matrice 4x4 (Probabilità x Danno).

## 2.6 Valutazione dei rischi per mansione

La Sezione 7 del documento riporta, in modo sintetico, i **fattori di rischio** e la relativa valutazione per ciascuna mansione presente all'interno dell'attività lavorativa.

Sono valutati sia i rischi per la salute sia quelli per la sicurezza dei lavoratori; per i rischi cosiddetti "normati" e per tutti i rischi per i quali il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., così come la buona tecnica, impongono una valutazione ed un'attenzione particolare, la valutazione potrà essere effettuata con una Matrice 4x4 (Probabilità x Danno) ovvero utilizzando metodologie specifiche, e riportandola poi in allegato.

Così come per i fattori di rischio, per ciascuna mansione è riportato **l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali** necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e i rischi che prevedono la **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori.



## 2.7 Matrice 4x4 (Probabilità x Danno)

**Probabilità:** si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili</li> <li>➤ Non si sono mai verificati fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità</li> </ul>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità</li> <li>➤ Si sono verificati pochi fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa</li> </ul>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Si sono verificati altri fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa</li> </ul>
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Si sono verificati altri fatti analoghi</li> <li>➤ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato</li> </ul>

**Danno:** effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fastidio, irritazione (es. mal di testa)</li> <li>➤ Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causate dalla polvere</li> </ul>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Temporanea malattia comportante disagio</li> <li>➤ Ferite superficiali/tagli e abrasioni di modesta entità</li> </ul>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti; malattie comportanti inabilità minori permanenti</li> <li>➤ Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture</li> </ul>
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Grave malattia mortale; grave inabilità permanente</li> <li>➤ Lesioni mortali; amputazione; gravi ustioni; lesioni multiple; gravi fratture</li> </ul>

**Rischio:** probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	<b>D (danno)</b>

## 2.8 Misure di prevenzione e protezione

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

<b>R &gt; 8</b>	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
<b>4 ≤ R ≤ 8</b>	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
<b>2 ≤ R ≤ 3</b>	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
<b>R = 1</b>	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

***Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.***

### 3 ORGANIZZAZIONE SISTEMA SICUREZZA E SALUTE

#### 3.1 Identificazione ditta

Denominazione /  
ragione sociale

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
"CESARE POLLINI"**

Sede Legale/Sede Centrale:

Via:

Via Eremitani, 18

Comune:

35121 Padova

Provincia:

Padova

Telefono & Fax:

049 8750648 – 049 661174

Codice Fiscale:

80013920287

Presidente / Legale Rappresentante:

Dott. FLAVIO ZANONATO

Direttore:

Prof. ELIO ORIO

Direttore Amministrativo:

Dott.ssa FRANCA MORETTO

Sedi Staccate:

Via:

**BERTACCHI**

Comune:

Via Bertacchi, 15

Provincia:

35127 Padova

Telefono:

Padova

049 754419

Via:

TENCAROLA

Comune:

Via Venezia, 2

Provincia:

35030 Selvazzano Dentro

Telefono:

Padova

049 8750648

Ente gestore dell'immobile:

**Comune di Padova**

via del Municipio, 1

35122 Padova

INAIL competente:

Padova

Camera di Commercio competente:

Padova

Direzione Provinciale del Lavoro

Padova

Descrizione attività:

Organizzazione e realizzazione di corsi di base, post-qualifica ed altamente qualificante, di musica e canto.


Codice ATECO 2007

85.42.00 – Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori.

Macrosettore ATECO

P – ISTRUZIONE  
Rischio Medio

### 3.2 Organigramma funzionale per la sicurezza



### 3.3 Organigramma nominativo per la sicurezza

<b>Datore di Lavoro (Delegato alla sicurezza sul lavoro)</b>	Dott. FLAVIO ZANONATO
<b>Direttore</b>	Prof. ELIO ORIO
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP</b>	Geom. ALESSANDRO BELCARO <i>G. Quattro Servizi srl – via San Rocco, 7 – 35028 Piove di Sacco (PD)</i> <i>Tel. 049 9701273</i>
<b>Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori RLS</b>	Prof. MASSIMO PASTORE
<b>Medico competente</b>	Dott.ssa GIULIA LONARDI <i>Centro Medico Valentini</i> <i>Tel. 049 8450661</i>
<b>ADDETTI ANTINCENDIO</b>	Per i nominativi si faccia riferimento all'elenco allegato al Piano di emergenza ed evacuazione della sede
<b>ADDETTI PRIMO SOCCOSO</b>	Per i nominativi si faccia riferimento all'elenco allegato al Piano di emergenza ed evacuazione della sede

La formazione relativa agli incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per RLS, Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi è mantenuta aggiornata da parte del Datore di Lavoro.

### 3.4 Obblighi delle figure del sistema di prevenzione aziendale

#### 3.4.1 Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

Gli obblighi del Datore di Lavoro sono riportati negli Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; all'art. 17 sono riportati gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro mentre all'Art. 18 sono elencati gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- b-bis) *individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;*
- c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- g bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
- r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria*

*contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

*1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*

*2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito*

- a:*
- a) la natura dei rischi;*
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
  - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;*
  - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

*[omissis]*

### **3.4.2 Obblighi del preposto**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 19 – Obblighi del preposto

*1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

### **3.4.3 Obblighi dei lavoratori**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *I lavoratori devono in particolare:*

- a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

*Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

### **3.4.4 Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. *Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

- a) *all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*



- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
  - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
  - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
  - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
  - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*
- [omissis]*

### **3.4.5 Obblighi del medico competente**

#### D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 25 – Obblighi del medico competente

*Il medico competente:*

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.*
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*

*n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*Il protocollo sanitario è definito dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi ed è disponibile agli atti.*

### **3.4.6 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

*1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:*

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

*2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.*

*3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.*

*4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).*

*5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.*

*6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*

7. *L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.*

#### **3.4.7 Attività del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso**

Il datore di lavoro designa gli addetti all'attività di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso.

Agli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso devono ricevere apposita formazione sulla prevenzione incendi e sul primo soccorso, essere in numero sufficiente e disporre di strutture adeguate, in considerazione delle dimensioni e dei rischi dell'azienda. La loro formazione dovrà essere aggiornata secondo le periodicità stabilite dalla normativa.

### **3.5 Riunione periodica**

Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione verranno discussi i seguenti argomenti: il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è comunque facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

## 4 DESCRIZIONE AMBIENTE DI LAVORO, ATTIVITÀ, ATTREZZATURE

### 4.1 Descrizione attività

Il **Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”** opera nel settore istruzione, svolgendo attività didattica musicale, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e la professionalità nel settore musicale attraverso l'attività di insegnamento, ricerca, produzione e collaborazione artistica e culturale con Istituzioni italiane e straniere. Per realizzare i propri obiettivi il Conservatorio sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche, artistiche, sperimentali e assistenziali collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Nell'ambito delle attribuzioni, il Conservatorio svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

- diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello,
- diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello,
- diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione,
- diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale,
- diploma di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

Nell'ambito invece delle attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento artistiche, culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche ai soggetti esterni in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, il Conservatorio in particolare:

- organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione al Conservatorio e l'elaborazione dei piani studio,
- istituisce, anche in collaborazione con Istituzioni italiane e straniere, corsi straordinari, attività seminari, stage e corsi di perfezionamento post-diploma,
- svolge corsi di preparazione musicale per le scuole ogni ordine e grado,
- organizza e partecipa a iniziative di rilevante interesse nel settore musicale anche promosse da Istituzioni ed Enti esterni,
- promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo e tecnico secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.

Sono necessari del Conservatorio:

- il Presidente,
- il Direttore,
- il Consiglio Amministrativo,
- il Consiglio Accademico,
- il Collegio dei Revisori,
- il Nucleo di valutazione,
- il Collegio dei Professori,
- il Collegio degli Studenti.

I membri di cui sono costituiti i suddetti organi, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente solo una volta.

L'attività è finalizzata principalmente alla didattica musicale e si svolge distintamente nei seguenti locali del conservatorio di seguito descritti:

- Aule:
  - Attività didattica ed educativa musicale;
- Uffici:


- Attività di segreteria e di tipo amministrativo;
- In tutta la struttura:
  - Pulizia presso i vari locali dell'edificio;
- Auditorium:
  - Concerti e riunioni.

## 4.2 Descrizione sedi


### SEDE STACCATA – VIA BERTACCHI

Sede Staccata di Via Bertacchi	Sezioni di valutazione
<p>L'area cortiliva è ricavata tutt'intorno all'edificio scolastico, in parte anche adibita a parcheggio degli automezzi del personale docente e non docente.</p> <p>I locali della sede di via Bertacchi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Terra: reception, aule didattiche, atrio, ripostiglio, servizi igienici per allievi e corridoi.</li> <li>• Piano Primo: aule didattiche, servizi igienici, ripostigli e corridoi.</li> </ul>	Sezione 5

#### Piano Terra



Piano Primo



Per la sede staccata sita in via Bertacchi è stato possibile reperire la seguente documentazione:

- Attestato di prestazione energetica.

Non è stato possibile recuperare alcuna documentazione in merito ad agibilità dei locali, dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico, protezione dalle scariche atmosferiche, messa a terra, ecc.) e il C.P.I. della Centrale Termica.

### 4.3 Infortuni e malattie professionali

La tenuta del registro infortuni non è più obbligatoria. Considerato il Conservatorio è in possesso del Registro infortuni conforme al modello di cui D.M. 12/09/58, si consiglia di mantenerlo aggiornato ai fini dell'analisi periodica. Vi devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento.

Il Conservatorio Statale di Musica "Cesare Pollini" è in possesso del seguente registro infortuni:

N°	49336
Vidimato da:	Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova
Data:	28/04/2009

L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali deve essere sottoposto all'esame dei partecipanti della riunione periodica, per le aziende nelle quali è prevista.

A seguito di infortuni significativi deve inoltre essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e modificate le misure di prevenzione e protezione.

#### 4.4 Mansioni – attività lavorative

	Mansione	Principali fasi lavorative svolte
01	<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>	L'attività svolta consiste nell'attività amministrativa di gestione/organizzazione dell'attività propria del Conservatorio. Generalmente, il lavoro viene svolto negli uffici della sede principale in via Eremitani.
02	<b>PERSONALE COADIUTORE</b>	L'attività consiste nelle operazioni di gestione/sorveglianza dell'attività e dei locali. Sono presenti coadiutori in tutte le sedi; il personale presente nella locale portineria ha il compito di controllare gli accessi e di accoglimento delle persone. Il personale coadiutore può effettuare attività di pulizia dei locali.
03	<b>PERSONALE DOCENTE</b>	Il personale docente effettua attività di docenza per l'insegnamento dei diversi strumenti musicali e/o canto.

I dati di tutti i lavoratori dipendenti sono disponibili presso la sede legale e presso l'unità locale dell'attività.

#### 4.5 Orario di lavoro

Giorno	Mansione
Lunedì	<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u> : 36 ore settimanali in orari variabili <u>PERSONALE COADIUTORE</u> : 36 ore settimanali in turni da 6 ore (8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, sono possibili variazioni) <u>PERSONALE DOCENTE</u> : orari variabili, in base al calendario accademico
Martedì	
Mercoledì	
Giovedì	
Venerdì	
Sabato	
Domenica	RIPOSO SETTIMANALE

#### 4.6 Lavoratori

I dati di tutti i lavoratori dipendenti sono disponibili presso la sede legale e presso l'unità locale dell'attività.

#### 4.7 Impianto elettrico e scariche atmosferiche

La sede è dotata di un impianto elettrico e di messa a terra. Non è stato possibile reperire alcuna documentazione in merito agli impianti (Dichiarazione di Conformità, Progetto e Denuncia dell'Impianto di messa a terra).

#### 4.8 Impianto termico

Nella sede staccata il riscaldamento avviene attraverso una caldaia alimentate a metano ricadente tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (All. I D.P.R. 151/11).

In tal caso dovrebbe essere presente idonea documentazione (C.P.I. O S.C.I.A. antincendio) relativa alla prevenzione incendi oltre che la Dichiarazione di Conformità e il Libretto dell'Impianto.

#### 4.9 Impianti per la sicurezza e l'antincendio

Non presenti.

#### 4.10 Emergenze

Al fine di garantire una corretta gestione delle emergenze, in azienda sono stati formati e sono adeguatamente aggiornati gli addetti alla prevenzione incendi e all'evacuazione e gli addetti al primo soccorso.

Durata e contenuti della formazione sono stabiliti dalla normativa in funzione del livello di rischio dell'azienda.

#### EMERGENZE

In azienda si possono manifestare diverse tipologie di emergenza tra le quali:

- Incendio
- Terremoto
- Infortunio/primo soccorso





La gestione delle emergenze che si possono verificare è dettagliata all'interno dei Piani di Emergenza ed Evacuazione redatti per ciascuna delle sedi.

#### SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza, in particolar modo quella riguardante i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, è di fondamentale importanza soprattutto per le persone estranee presenti all'interno dell'azienda.

Gli addetti antincendio devono verificare la presenza della segnaletica ben visibile e chiara, dei percorsi di esodo liberi da ingombri.

Anche i presidi antincendio e la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono essere adeguatamente segnalati.

 	<p>Segnaletica indicante le uscite di sicurezza e le vie di fuga</p>
	<p>Segnaletica indicante il PUNTO DI RACCOLTA (luogo sicuro)</p>
	<p>Segnaletica indicante la CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO</p>





Segnaletica indicante la presenza dell'ESTINTORE

#### 4.11 Classificazione azienda per il primo soccorso – DM 388/2003

Il Datore di Lavoro, in ottemperanza alle disposizioni legislative, classifica l'azienda in base a quanto previsto dal D.M. 15.07.03 n° 388.

Estratto dall'art. 1 D.M. 15.07.03 n° 388 "Classificazione delle aziende":

**Gruppo A:**

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**Gruppo B:**

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.

**Gruppo C:**

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

L'azienda ha complessivamente più di tre dipendenti e non rientra in gruppi tariffari INAIL con indice maggiore di 4, il Datore di lavoro così classifica la ditta:

Classificazione azienda in base a quanto previsto dal D.M. 15.07.03 n° 388: **GRUPPO B**

Le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, dovranno dotarsi di cassetta di pronto soccorso

**ALLEGATO 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

- N° 5 paia di guanti sterili monouso.
- N° 1 Visiera paraschizzi.
- N° 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
- N° 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml.
- N° 10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
- N° 2 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
- N° 2 Teli sterili monouso.
- N° 2 Pinzette da medicazione sterili monouso.
- N° 1 Confezione di rete elastica di misura media.
- N° 1 Confezione di cotone idrofilo.
- N° 2 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso.
- N° 2 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5.
- N° 1 Paio di forbici.
- N° 3 Lacci emostatici.
- N° 2 Confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N° 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
- N° 1 Termometro.
- N° 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



#### 4.12 Divieto di fumo

All'interno dei locali di lavoro vige il divieto di fumo. Deve essere garantita, inoltre, la presenza dei seguenti cartelli: "Divieto di fumare" con indicato il responsabile.

Esempio cartello da affiggere:



#### 4.13 Alcol dipendenza, somministrazione e consumo di alcolici

Il datore di lavoro valuta, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda in base all'elenco delle attività con divieto di assunzione di alcolici contenuto nell'allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006 dell'art. 15 della Legge n. 125/2001.

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche**

	Applicabile
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);	<input type="checkbox"/>
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);	<input type="checkbox"/>
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);	<input type="checkbox"/>
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);	<input type="checkbox"/>
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);	<input type="checkbox"/>
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);	<input type="checkbox"/>
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);	<input type="checkbox"/>
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);	<input type="checkbox"/>
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;	<input type="checkbox"/>
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;	<input type="checkbox"/>
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;	<input type="checkbox"/>
<b>6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;	<input type="checkbox"/>
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:	
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;	<input type="checkbox"/>
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;	<input type="checkbox"/>
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;	<input type="checkbox"/>
d) personale navigante delle acque interne;	<input type="checkbox"/>
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;	<input type="checkbox"/>
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;	<input type="checkbox"/>
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;	<input type="checkbox"/>
h) responsabili dei fari;	<input type="checkbox"/>
i) piloti d'aeromobile;	<input type="checkbox"/>
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;	<input type="checkbox"/>
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;	<input type="checkbox"/>
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;	<input type="checkbox"/>
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	<input type="checkbox"/>
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;	<input type="checkbox"/>
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;	<input type="checkbox"/>
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;	<input type="checkbox"/>
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;	<input type="checkbox"/>
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;	<input type="checkbox"/>
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;	<input type="checkbox"/>
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.	<input type="checkbox"/>

Il datore di lavoro ha valutato le attività che comportano un pericolo legato all'assunzione di alcol quale l'attività di insegnamento. Ha quindi informato il personale docente in via verbale e con informativa personale al lavoratore proibendo la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche, anche durante la pausa ai lavoratori che rientrano nell'elenco comunicato al medico competente. Il medico competente potrà, nei limiti di pertinenza, effettuare i test previsti sulla base della segnalazione del personale interessato da parte del datore di lavoro.

#### 4.14 Tossico dipendenza, assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il datore di lavoro non può adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell'allegato 1 del Provvedimento 30 Ottobre 2007 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" senza il prescritto giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente. L'idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi di impiego espresso dal medico competente.

Nel Conservatorio non vengono svolte attività rientranti nell'elenco seguente; non sono quindi previsti accertamenti relativi alla tossicodipendenza.

**Tabella lavorazioni per le quali è vietata l'assunzione anche sporadica di sostanze stupefacenti**

	Applicabile
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);	<input type="checkbox"/>
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);	<input type="checkbox"/>
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)	<input type="checkbox"/>
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto	
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;	<input type="checkbox"/>
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichino attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;	<input type="checkbox"/>
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;	<input type="checkbox"/>
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio	<input type="checkbox"/>
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;	<input type="checkbox"/>
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento <sup>1</sup> , esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;	<input type="checkbox"/>
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;	<input type="checkbox"/>
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo	<input type="checkbox"/>
i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;	<input type="checkbox"/>
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;	<input type="checkbox"/>
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	<input type="checkbox"/>
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;	<input type="checkbox"/>
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.	<input type="checkbox"/>

La Regione Veneto con parere del 18 aprile 2011, Prot. N. 188450 include gli addetti all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE): "Con riferimento specifico alle PLE, sono soggetti agli accertamenti di assenza di uso e dipendenza da sostanza psicotrope e stupefacenti gli addetti alla guida (conducenti, conduttori, manovratori) delle piattaforme la cui movimentazione è prevista con conducente a bordo (sono invece esclusi gli addetti alla movimentazione delle PLE comandate da terra)".

## 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO

La valutazione dei luoghi di lavoro prende come riferimento i seguenti parametri:


- D. Lgs.81/2008 e Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”
- Circolare Regione Veneto n. 13 del 01.07.1997 “Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario”

La valutazione dei rischi per la sicurezza viene eseguita indicando con una X il soddisfacimento o meno dei vari requisiti e valutando il rischio, con la formula  $P \times D = R$  (Matrice 4x4), indicando le non conformità e/o i rischi associati, nonché le misure di prevenzione già attuate e quelle da attuare e quindi mettere in programma.

L’individuazione e la segnalazione dei rischi relativi agli ambienti all’amministrazione tenuta è effettuata mediante compilazione di apposita modulistica e successivo invio da parte dell’Istituto all’amministrazione tenuta; le segnalazioni costituiscono aggiornamento del presente documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

## 5.1 Ambienti di lavoro

1 AMBIENTI			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
1.01	I luoghi di lavoro sono stabili e possiedono una solidità che corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali?	Da monitorare le strutture portanti: solai, murature, tetto.	Gli edifici sono vetusti e non si conoscono le portate dei solai. Inoltre, in alcune aule zone presenti delle fessurazioni negli intonaci. È necessaria una verifica statica degli edifici. Fare riferimento a quanto riportato nelle Relazioni - Verbali allegati.	2	4	8	
1.02	Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori?	Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell'orario di affollamento. Durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti è necessario segnalare il pericolo di scivolamento con apposita segnaletica	Esempio di cartellonistica da esporre durante il lavaggio pavimenti: 	2	2	4	
1.03	I locali sono ben difesi dagli agenti atmosferici, provvisti di isolamento termico ed acustico tenuto conto del tipo di impresa ed attività dei lavoratori.	È previsto il monitoraggio effettuato dai coadiutori per verificare infiltrazioni d'acqua piovana. Se necessario si provvede ad interdire la zona interessata a contattare il Comune di Padova per la manutenzione.	La tipologia degli edifici espone i locali a infiltrazioni d'acqua piovana al verificarsi di acquazzoni violenti.	2	2	4	
1.04	I locali sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità?	Provvedere al risanamento delle strutture ammalorate. In caso di infiltrazioni d'acqua gli addetti segnalano al direttore amministrativo che si attiva presso il Comune di Padova per la manutenzione.	In alcuni punti sono presenti degli scrostamenti al piede della muratura causati da umidità di risalita. In portineria si riscontra la presenza di intonaci ammalorati e scrostati probabilmente dovuti ad infiltrazioni dai pluviali incassati nel muro. In alcuni locali le infiltrazioni d'acqua hanno provocato scrostamenti nella muratura e macchie nel controsoffitto. Si riscontrano periodicamente infiltrazioni di acqua piovana dalla finestra della portineria.	3	2	6	

<b>1 AMBIENTI</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
1.05	Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene	È previsto il monitoraggio degli addetti e la segnalazione tramite il direttore amministrativo al Comune di Padova. Ripristinare le pavimentazioni deteriorate.	Alcuni pavimenti sono sconnessi e ammalorati. Sono necessari dei campionamenti per verificare l'assenza di fibre di amianto nella pavimentazione.	2	4	8	
1.06	Le pareti sono tinteggiate di colore chiaro e rispondono ai requisiti di igiene?	Tinteggiare le pareti.	La tinteggiatura delle pareti presenta annerimenti, in alcuni punti macchie dovute ad infiltrazioni e deposito di polvere in quanto da molto tempo non si provvede alla pitturazione dei locali.	2	3	6	
1.07	Le scale fisse di accesso sono stabili e sicure,alzata e pedata sono dimensionate a regola d'arte e la larghezza è adeguata alle esigenze di transito?	Verificare le strisce antiscivolo installate nelle scale. Inoltre, limitare il più possibile l'affollamento al piano primo dell'edificio.	La scala dell'edificio di via Cassan inferiore a 1.20mt. Fare riferimento alle Relazioni – Verbali allegati.	2	3	6	
1.08	Le scale, i pianerottoli e le finestre sono dotati di parapetto di altezza min. di 100 cm.?	Dove necessario adeguare i parapetti.	Verificare la conformità di tutti i parapetti esistenti.	2	3	6	

<b>2 MICROCLIMA</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
2.01	Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele?	Rivedere la regolazione dell'impianto di riscaldamento, in modo che siano verificate i valori di temperatura che tengano conto della concomitante umidità e velocità dell'aria.		1	2	2	
2.02	La temperatura nei locali è adeguata all'organismo umano tenuto conto dell'attività?	Prevedere la climatizzazione dei locali, almeno quelli posti ai piani superiori con esposizione a sud.	Soprattutto ai piani superiori, nel periodo estivo, si riscontra caldo umido.	2	2	4	
2.03	Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata eventualmente presente?	Prevedere idoneo programma di manutenzione da parte di una ditta specializzata. Prevedere procedure di pulizia tali da evitare la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l'efficienza del sistema.		1	2	2	

3 IMPIANTO ELETTRICO			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
3.01	Esistono rischi di contatto diretto dovuto alla non conformità dell'impianto elettrico? - I quadri elettrici sono provvisti delle idonee coperture modulari e degli sportelli di chiusura? Il riarmo dei dispositivi di sezionamento avviene senza aprire alcun sportello che dia accesso alle parti in tensione?	Provvedere al corretto isolamento. Gli sportelli dei quadri elettrici devono essere apribili solo dopo aver tolto tensione o chiusi con chiave o attrezzo e tale chiave deve essere disponibile solo al responsabile della conduzione dell'impianto elettrico. <b>Prevedere con urgenza:</b> alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico (con preliminare progetto e Dich. Conformità al termine dei lavori).	Non c'è evidenza né del progetto, né delle certificazioni di conformità dell'impianto elettrico.	3	3	9	
3.02	Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti?	Occorre evitare l'uso continuato di adattatori multipli (prese triple) aumentando il numero di prese al momento della revisione dell'impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte, preferibilmente solo di tipo preformate dal costruttore con il relativo cavo).	In alcuni locali le prese sono sottodimensionate	2	2	4	
3.03	I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?	Le utenze devono essere alimentate in modo che i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al passaggio.	Per esigenze della didattica a volte i cavi attraversano i passaggi.	2	2	4	
3.04	Esiste un programma di controllo generale e di manutenzione delle varie apparecchiature elettriche?	Prevedere periodicamente un controllo generale ad esempio del corretto funzionamento dei dispositivi differenziali, dello stato dei cavi, pressacavi, spine, ecc.		1	3	3	
3.05	I controlli e le manutenzioni vengono effettuate da personale specializzato?	<b>Provvedere con urgenza</b> ad effettuare i controlli periodici necessari e la verifica della messa a terra con cadenza biennale e annotarli nel registro dei controlli.	Non c'è evidenza delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra che devono essere effettuate dall'ARPAV o da Ente Abilitato.	3	3	9	

4 ILLUMINAZIONE			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.



4.01	I locali della scuola sono dotati di corpi illuminanti che consentono un'illuminazione artificiale sufficiente? (Aule, sale riunioni, palestre, corridoi, scale, servizi, ecc.)	- Adeguare il sistema d'illuminazione in modo da garantire un'illuminazione sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (valori minimi: D.M. 18.12.75).	In alcune aule la luce è insufficiente	2	2	4	
4.02	I locali sono dotati d'illuminazione di sicurezza (che in assenza di energia consente un sicuro deflusso delle persone) di sufficiente intensità?	- L'illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo, deve garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.	Lungo i corridoi e in corrispondenza delle uscite sono presenti le luci di emergenza	1	3	3	Attualmente applicata

5 RISCHIO INCENDIO			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
5.01	È presente la valutazione del rischio incendio?		Rischio elevato per entrambi gli edifici secondo la valutazione specifica del rischio – Rev. 00 del 15/12/2015.	-	-	-	Attualmente applicata

6 RUMORE E COMFORT ACUSTICO			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
6.01	È presente la valutazione del rumore?	- In caso probabile esposizione personale superiore a 80 Lex dB(A) procedere alla valutazione che può essere effettuata mediante: - misurazione diretta del rumore secondo norme tecniche specifiche o utilizzando dati di emissione sonora derivati da studi e misurazioni ritenuti validi dalla commissione consultiva permanente, e tenerla a disposizione dell'Organo di Vigilanza.	La valutazione va integrata con un nuovo rilievo fonometrico che tenga in considerazione le linee guida per le attività musicali emanate dal Ministero il 07/03/2012.	2	3	6	
6.02	È rispettata la periodicità quadriennale di revisione della valutazione?	- Programmare per tempo la revisione della valutazione del rischio rumore		-	-	-	
6.03	Sono presenti sorgenti particolarmente rumorose?	- Prevedere misure tecniche (insonorizzazione) organizzative o procedurali che consentano di ridurre l'esposizione personale a rumore	Alcune aule possono essere particolarmente rumorose (es.: aula percussioni, Jazz, ecc..)	2	3	6	

6 RUMORE E COMFORT ACUSTICO		Salute e sicurezza di lavoratori e studenti					
6.04	Sono presenti locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso?	- Prevedere ad effettuare i necessari interventi sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti, in modo da aumentarne l'assorbimento acustico.	In alcune aule sono stati installati pannelli fonoisolanti e controsoffitti per il suono	1	3	3	

7 RISCHIO CHIMICO			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
7.01	Esiste un elenco di tutte le sostanze/miscele e prodotti utilizzati?	Presso la direzione amministrativa è tenuto un elenco di tutte le sostanze/miscele/prodotti utilizzati aggiornato.		-	-	-	Attualmente applicata
7.02	Sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle sostanze/miscele/prodotti utilizzati?	Una copia di tutte le schede di sicurezza dovrà essere conservata nel luogo dove vengono depositate e utilizzate le sostanze/miscele/prodotti	Aggiornare e tenere copia delle schede di sicurezza	-	-	-	Attualmente applicata
7.03	Esistono sostanze/miscele/prodotti classificati pericolosi? Sono noti: il livello, il modo, la durata, le circostanze e le quantità degli agenti chimici utilizzati?	SI procedere alla valutazione dettagliata dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.	La valutazione del rischio chimico, effettuato con il metodo Movarisich, presente al paragrafo 3.6 del DVR dicembre 2013 Rev.03 ha evidenziato il seguente rischio: <b>BASSO PER LA SALUTE</b> <b>IRRILEVANTE PER LA SICUREZZA</b>	1	2	2	Attualmente applicata
7.04	Esistono reazioni/processi/attività che possono generare agenti chimici pericolosi?	SI: predisporre elenco reazioni/processi/attività che generano agenti chimici pericolosi	Non mescolare prodotti diversi e mai la candeggina con altri prodotti. È stata predisposta una procedura per l'uso corretto della candeggina, presente negli allegati e da distribuire ai coadiutori	2	2	4	
7.05	Sono state predisposte tutte le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi?	Adottare le misure generali di prevenzione dei rischi chimici, e cioè: - fornire ai lavoratori le attrezzature idonee per il lavoro specifico e i DPI necessari - ridurre al minimo strettamente necessario alla lavorazione la quantità degli agenti chimici presenti sul posto di lavoro - ridurre allo stretto necessario i prodotti chimici utilizzati, seguendo le istruzioni sul corretto uso e quantità consigliate dal produttore.		1	3	3	

<b>7 RISCHIO CHIMICO</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
7.06	Il risultato della valutazione ha dimostrato che in base a tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione agli agenti chimici vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione sono sufficienti a contenere il rischio?	SI: mantenere attive le misure di prevenzione e protezione e aggiornare la valutazione del rischio in caso di mutamenti delle condizioni di cui al punto 14.3	Prodotti usati: Detersivi per pavimenti Detergenti per vetri e sup. lucide Candeggina DPI da utilizzare: guanti e occhiali	1	3	3	

<b>8 RISCHIO AMIANTO</b>		<b>Salute e sicurezza di lavoratori e studenti</b>					
<b>n.</b>	<b>oggetto della valutazione</b>	<b>misure adottabili / note</b>	<b>osservazioni del valutatore</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R (P x D)</b>	<b>Data realizz.</b>
8.01	Esistono tettoie, pavimenti o rivestimenti in materiali contenenti amianto?	Sono necessari dei campionamenti per verificare l'assenza di fibre di amianto nella pavimentazione.	In alcune aule è presente la pavimentazione in linoleum (o vinilica). Sono necessari dei campionamenti per verificare l'assenza di fibre di amianto nella pavimentazione.	2	4	8	

9 MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
9.01	Esistono carichi inanimati o animati (attrezzi, cose, bambini/ragazzi) gravosi da sollevare non occasionalmente?	- Valutare i rischi con metodica NIOSH per i carichi inanimati e altri riferimenti per carichi animati	I coadiutori occasionalmente alzano, spostano e trasportano arredi e/o strumenti musicali.	2	3	6	Attualmente applicata
9.02	La valutazione ha evidenziato la presenza di un rischio?	SI: Adottare ogni misura tecnica, organizzativa, procedurale, di informazione e formazione, che possa eliminare o ridurre lo sforzo fisico. È stato nominato il Medico Competente e attivata la Sorveglianza Sanitaria per monitorare i rischi per la salute dei coadiutori.	NON sollevare pesi troppo elevati, cioè maggiori di 25 Kg per i maschi e 20 Kg. Per le donne	2	3	6	Attualmente applicata
9.03	A seguito delle misure tecniche, organizzative, procedurali adottate permane un rischio non trascurabile?		È attivata la sorveglianza sanitaria per i coadiutori. È presente un carrellino per il trasporto di materiali o strumenti pesanti	-	-	-	

10 RISCHIO FUMO			Salute e sicurezza di lavoratori e studenti				
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	P	D	R (P x D)	Data realizz.
10.01	Sono state definite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica, nominati gli agenti accertatori abilitati ad emettere sanzioni?	- Organizzare il controllo del divieto di fumare in ogni locale della scuola compresa la nomina degli agenti accertatori e la predisposizione degli strumenti per le sanzioni.		1	3	3	Attualmente applicata
10.02	Sono stati affissi in tutti i locali della Scuola appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumare?	- Collocare in tutti i locali ben visibili cartelli di divieto conformi ai modelli contenuti nel D.P.C.M. 23.12.2003		1	2	2	Attualmente applicata

## 5.2 Valutazione rischio sismico

Premesso che il pericolo di sisma è presente in tutti gli edifici e che non vi è più alcuna zona del territorio nazionale definita “non a rischio”, è onere a capo del Datore di Lavoro valutare il rischio sismico.

Il rischio sismico di un edificio indica la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione; è funzione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione.

Esistono diverse metodologie per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, alcune delle quali si rifanno a giudizio di esperti, anche attraverso l'utilizzo di schede di controllo, altri, più approfonditi e dettagliati, di approccio essenzialmente meccanico/analitico.

Per una valutazione accurata del rischio sismico di un edificio non è sufficiente valutare la vulnerabilità delle strutture portanti ma devono essere considerati anche gli elementi non strutturali, gli arredi e gli impianti.

I metodi analitici sono fondati su calcoli numerici che rappresentano il comportamento sismico delle costruzioni e permettono di stabilire se l'edificio è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto. L'obbligo dell'utilizzo di tali metodologie è vigente dal momento dell'entrata in vigore delle NTC 2008, solamente per gli edifici di nuova costruzione. L'adeguamento degli edifici esistenti è previsto solo in alcuni casi specifici, tra i quali troviamo:

- Riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti a causa di condizioni ambientali (sisma, neve, vento e temperatura);
- Significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- Azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni);
- Deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- Provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- Cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parte di essa, con variazione significativa dei carichi verticali e/o della classe d'uso della costruzione;
- Interventi non dichiaratamente strutturali, qualora interagiscano con elementi strutturali, riducendone la capacità o modificandone la rigidità;
- Interventi di sopraelevazione, ampliamento mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione, variazioni di classe e di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10% ovvero opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Nelle ipotesi non previste dai precedenti punti non è quindi necessario alcun intervento strutturale di adeguamento; ciò non esonera però dall'obbligo della valutazione del rischio sismico e la definizione delle misure da attuare. In tal caso la valutazione della sicurezza prevista dalle NTC 2008 risulta molto onerosa ed al momento è obbligatoria solo per alcune tipologie di edifici. Il ricorso al metodo di valutazione secondo giudizio esperto e mediante il controllo di alcuni parametri di seguito definiti appare idoneo per il caso in esame per procedere ad un'adeguata valutazione della vulnerabilità sismica nonché a progettare gli eventuali interventi di miglioramento. Il metodo utilizzato è suddiviso in tre distinte fasi:

- **Esame dati e documenti di progetto:** anno di costruzione (pre/post classificazione sismica), progetto strutturale (schema resistenti, materiali, norme di riferimento, dettagli costruttivi, ecc.), certificazioni varie (agibilità, collaudo statico, conformità sismica..), varianti sostanziali e non sostanziali e certificazioni relative;
- **Rilievo geometrico:** rilievo geometrico strutturale e individuazione delle modifiche effettuate nel tempo, rilievo dei dettagli costruttivi (collegamenti...), rilievo degli elementi non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza (controsoffitti, arredi, scaffalature, cornicioni, balconi,...), rilievo degli impianti e dei materiali utilizzati;
- **Rilievo stato fessurativo – degrado – vulnerabilità:** rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rilievo di vulnerabilità strutturali, rilievo di vulnerabilità non strutturali rilevanti.

La valutazione conseguente alle 3 fasi sopradescritte deve portare ad un'individuazione del livello rischio che verrà effettuata secondo la seguente tabella.

<b>RISCHIO BASSO</b>	Anno di costruzione recente o post-classificazione sismica
	Interventi di consolidamento sismico (miglioramento o adeguamento) recenti
	Documentazione di progetto completa
	Stato di conservazione dell'edificio buono
<b>RISCHIO MEDIO</b>	Anno di costruzione pre-classificazione sismica
	Interventi di manutenzione (riparazione locale) recenti
	Documentazione di progetto incompleta
	Stato di conservazione dell'edificio sufficiente o discreto
<b>RISCHIO ELEVATO</b>	Anno di costruzione pre-classificazione sismica
	Documentazione di progetto assente
	Stato di conservazione dell'edificio mediocre
	Nessun intervento di manutenzione recente

Per l'edificio, considerando che:

- l'anno di costruzione è precedente alla classificazione sismica;
- non vi è alcuna documentazione di progetto;
- lo stato di conservazione dell'edificio è mediocre e non sono stati fatti recentemente interventi di manutenzione

è ragionevole assumere il rischio sismico: **RISCHIO ELEVATO**.

Misure attuate	Misure da attuare
	Reperire idonea documentazione di progetto degli edifici.
	Sottoporre l'edificio ad idonea manutenzione.
	Effettuare la verifica tecnica per stabilire il grado di sicurezza nel caso di evento sismico di tutti gli edifici, da parte di tecnico abilitato, così come previsto dal OPCM 3274/2003. A carico dell'amministrazione tenuta.

### VALUTAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI

La valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali viene fatta attraverso la check-list seguente, la quale riprende i punti riportati nel documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole".

(NA- Non applicabile, ovvero la valutazione non è stata possibile)

Soffitti, controsoffitti ed elementi appesi ai solai	SI	NO	NA	Note
I soffitti intonacati mostrano segni di degrado o di cedimento dell'intonaco?	X			In alcune zone vi sono cedimenti dell'intonaco.
I controsoffitti sono realizzati con materiale pesante e fragile?		X		
I pendini che sostengono i controsoffitti appaiono idonei a sostenere i relativi carichi e in buono stato di conservazione?			X	Non è stato possibile determinarlo.
I pendini che sostengono le apparecchiature di illuminazione o di altro tipo (o eventuali tubazioni) appaiono idonei a sostenere i relativi carichi e in buono stato di conservazione?			X	Non è stato possibile determinarlo.
I controsoffitti a cui sono direttamente collegate apparecchiature di illuminazione o di altro tipo appaiono idonei a sostenere i relativi carichi ed in buono stato di conservazione?		X		

<b>Parapetti ed altri aggetti verticali ed orizzontali</b>	SI	NO	NA	Note
I parapetti sono in buono stato di conservazione?		X		
Cornicioni e cornici in muratura, parapetti, insegne ed altri elementi aggettanti esterni appaiono efficacemente ancorati alla struttura?		X		
I camini snelli in muratura sono ancorati ai solai ed al tetto e in buone condizioni?		X		
Rivestimenti, pensiline ed altri elementi fissati al di sopra dell'uscita dall'edificio sono ben ancorati al sistema strutturale?		X		
Le insegne interne, le segnalazioni di emergenza e le lampade di emergenza sono ben ancorate?	X			

<b>Partizioni interne e tamponature</b>	SI	NO	NA	Note
Le partizioni interne e le tamponature in laterizio appaiono ben connesse alla cornice strutturale e non mostrano segni di ribaltamento incipiente?	X			
Le partizioni che vanno dal pavimento fino al di sotto di un controsoffitto sono dotate di dispositivi di ritegno per evitarne il ribaltamento?				

<b>Rivestimenti ed infissi</b>	SI	NO	NA	Note
I rivestimenti esterni sono incollati o ancorati efficacemente alle pareti?	X			
Sono visibili fessure o danneggiamenti negli elementi di rivestimento o venature indebolite nei pannelli in pietra come indizio di una possibile rottura che possa determinarne il distacco e la caduta?	X			
Infissi e vetrate sono in buono stato di manutenzione ed efficacemente collegati alla parete?		X		

<b>Elementi di arredo e apparecchiature</b>	SI	NO	NA	Note
Armadi e scaffali alti e snelli sono ancorati al pavimento o alla parete?		X		
È presente materiale in condizioni di appoggio precario negli scaffali/armadi o nei soppalchi?	X			
Le apparecchiature appaiono adeguatamente ancorate alla struttura?		X		
Nessuna parte di importanti apparecchiature sporge dalla struttura senza essere controventata? (es. unità trattamento aria)			X	
I contenitori di gas in pressione sono vincolati in modo da non ribaltarsi?			X	
Le sostanze chimiche pericolose contenute in recipienti fragili sono conservate in modo da non cadere accidentalmente?			X	

<b>Impianti</b>	SI	NO	NA	Note
Gli elementi di sostegno delle tubature del sistema antincendio appaiono adeguatamente ancorati?	X			
Le tubature del gas e di altri combustibili appaiono adeguatamente ancorate?	X			
Vi sono tubazioni sostenute da altre tubazioni o da altri elementi non strutturali?		X		

Fonti di rischio	Descrizione del rischio	P	D	R
Degrado dell'intonaco	Caduta dell'intonaco/cedimenti	3	2	6
Controsoffitti	Caduta del controsoffitto	2	2	4
Lampade/apparecchi di illuminazione ancorati al controsoffitto	Caduta di lampade o altre apparecchiature collegate al controsoffitto	3	2	6
Parapetti ed altri aggetti verticali/orizzontali	Caduta di parti di parapetti, insegne, rivestimenti, lampade di emergenza	3	3	9
Armadi e scaffali snelli (H/B > 5)	Pericolo di caduta/ribaltamento degli armadi/scaffali in occasione di scosse di terremoto anche lievi	3	3	9
Materiale in condizioni di appoggio precario	Possibilità di caduta del materiale in occasione di scosse di terremoto anche lievi	3	2	6
Vetrate singole	Possibilità di rottura dei vetri	3	2	6

Misure attuate	Misure da attuare
	Verificare, con idonea perizia, la stabilità di tutti gli elementi pericolosi quali controsoffitti, intonaci ed eventuali materiali ancorati
	Mantenere in buono stato di conservazione parapetti e aggetti verticali/orizzontali
	Ancorare adeguatamente tutti gli armadi/scaffali snelli (H/B > 5)
	Riporre adeguatamente il materiale negli armadi/scaffali disponendo in basso il materiale più pesante ed in alto quello più leggero
	Non disporre materiale sopra gli armadi
	Assicurarsi che all'interno della biblioteca e in ogni locale, siano verificate le seguenti condizioni: - passaggi liberi di larghezza non inferiore a 0.90 m - scaffalature a distanza non inferiore a 0.60 m dell'intradosso del solaio
	Adeguare alla normativa vigente tutte le superfici vetrate (utilizzare solo vetri di sicurezza).

### 5.3 Valutazione ambienti confinati

All'interno degli edifici delle due sedi del Conservatorio non sono presenti ambienti classificabili come Ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

### 5.4 Incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

La realizzazione delle misure da attuare indicate nei vari paragrafi della presente Sezione è da considerarsi un onere a capo del Datore di Lavoro.


Il Datore di Lavoro può incaricare della realizzazione altri ruoli dell'organizzazione aziendale in possesso di adeguate competenze e poteri (es. dirigenti e preposti). In questo caso è obbligatorio dare evidenza scritta dell'incarico.




## 6 RISCHI ATTREZZATURE DI LAVORO

La presente sezione intende mettere in evidenza i rischi trasmissibili dalle attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori nelle varie mansioni, all'interno dei luoghi di lavoro


### 6.1 Fotocopiatore, stampanti, fax, ecc.

Attrezzatura di lavoro	
/	Fotocopiatore, stampanti, fax, ecc..
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)  Misure di prevenzione e protezione
Durante la sostituzione del toner, vi è la possibilità di venire a contatto con le polveri dello stesso. Tale rischio può concretizzarsi anche per le persone che si trovano occasionalmente nelle vicinanze, durante la suddetta operazione.	3 (3x1)  ➤ Per gli operatori che utilizzano questo tipo di attrezzature è previsto l'utilizzo di guanti in lattice durante la sostituzione del toner, salvo riconosciuti casi di allergie (in quel caso saranno disponibili guanti ipoallergenici)
Durante l'uso delle attrezzature sono possibili contatti diretti con parti in tensione, ad esempio nel caso di danneggiamenti all'isolamento del cavo di alimentazione o degli altri componenti elettrici.	3 (1x3)  ➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie
Durante la stampa e/o la fotocopatura, vi è il rischio di esposizione a prodotti di pirolisi.	2 (2x1)  ➤ È prevista una frequente ventilazione naturale dei locali di lavoro, da effettuarsi durante ogni prolungato utilizzo delle attrezzature
D.P.I.	


#### FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX

<p>Il piano di appoggio sul quale vengono posizionate fotocopiatrici e fax dev'essere stabile e di dimensioni sufficienti a permettere il posizionamento delle macchine, in modo tale da non poter causare rischio di ribaltamento delle macchine.</p> <p>Le macchine dovranno essere posizionate in modo da consentire all'utilizzatore una postura corretta.</p>	
--	--

#### TONER

<p>I toner vengono quindi classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta (GBS).</p>	
--	---

## 6.2 Attrezzi manuali d'uso comune in ufficio (cutter, forbici, levapunti, taglierina, ecc.)

Attrezzatura di lavoro							
		Attrezzi manuali d'uso comune in ufficio (cutter, forbici, levapunti, taglierina, ecc.)					
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
L'uso improprio o vietato degli attrezzi manuali può determinare dei rischi per la sicurezza	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, all'informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti alle attrezzature di lavoro</li> </ul>					
Durante l'uso di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, ecc.) l'addetto risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori.	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il rischio di piccoli infortuni è riducibile con la sola condotta prudente dell'operatore, il quale, consapevole dei pericoli, utilizzerà gli attrezzi con la dovuta cautela. Le corrette modalità operative degli attrezzi manuali saranno esplicitate in una specifica procedura di sicurezza</li> <li>➤ Vigè il divieto di manomettere e/o rimuovere i dispositivi di protezione esistenti (ad esempio la protezione della lama della taglierina)</li> </ul>					
D.P.I.							


## 6.3 Videoterminali

Attrezzatura di lavoro							
/		Videoterminale					
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
L'uso prolungato del Videoterminale può dar luogo (soggettivamente) a diversi gradi di affaticamento visivo.	2(2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nei periodi di pausa dal lavoro, l'operatore non dovrà stazionare ancora presso il VDT, ma eseguirà dei semplici esercizi con gli occhi, finalizzati al rilassamento visivo</li> <li>➤ È prevista la sorveglianza sanitaria per gli operatori individuati come "videoterminalisti", con periodicità variabile delle visite mediche stabilita dal Medico competente</li> </ul>					
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature munite di Videoterminali o da rotture	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare</li> </ul>					

improvvisate		immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti delle attrezzature
L'uso prolungato del Videoterminale, specie se l'operatore non assume posture adeguate o non organizza in maniera ergonomica la postazione di lavoro, determina (soggettivamente) disturbi muscolo-scheletrici.	2(2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'operatore, edotto dei rischi per la sua salute durante l'uso dei Videoterminali, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolare l'altezza della sedia in posizione ottimale;</li> <li>- mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo schienale (regolabile in inclinazione) della sedia;</li> <li>- mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro;</li> <li>- in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente l'operatività ed effettuare qualche esercizio di stretching</li> </ul> </li> </ul>
Durante l'uso del Videoterminale (e degli accessori collegati) sono possibili contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di guasti d'isolamento e, meno probabili, contatti accidentali con parti attive (ad esempio nel caso di danneggiamento dell'isolamento del cavo di alimentazione).	6 (2x3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie.</li> <li>➤ Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti il Videoterminale (ed alcuni suoi accessori, tranne quelli in doppio isolamento) sono collegati all'impianto di terra che viene periodicamente verificato</li> </ul>
D.P.I.		

Si riportano le indicazioni per una corretta postazione di lavoro al videoterminale:

**PIANO DI LAVORO**

<p>Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):</p> <p>Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard;</p> <p>L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.</p> <p>Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.</p> <p>La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.</p> <p>Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.</p>	<p><b>PIANO DI LAVORO</b></p> 
---	--

**SEDILE DI LAVORO**

<p>Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :</p> <p>Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l'assunzione di una posizione comoda. Il sedile</p>	<p><b>SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI</b></p>
--	--


possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore ed è dotato di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.

Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.



#### SCHERMO

La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi

L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità

La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali

Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

Il lavoratore addetto potrà: in caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema operativo.



#### TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.


Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.

Il lavoratore addetto potrà:

In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l'acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.



COMPUTER PORTATILI

<p>L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.</p>	
--	---

**6.4 Strumenti musicali vari**

Attrezzatura di lavoro		
/	STRUMENTI MUSICALI VARI	
	Costruttore	
	Matricola o modello	
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	
	Misure di prevenzione e protezione	
Durante l'uso delle attrezzature sono possibili contatti diretti con parti in tensione, ad esempio nel caso di danneggiamenti all'isolamento del cavo di alimentazione o degli altri componenti elettrici.	3 (1x3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie</li> </ul>
Dolori muscolari o articolari.	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In caso di attività protratte per lungo tempo, i lavoratori sono autorizzati ad effettuare pause più frequenti per potersi riposare.</li> </ul>
Esposizione al rumore	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impiego di otoprotettori se previsti da successiva indagine fonometrica.</li> </ul>
Inalazione di sostanze aerodisperse, durante l'impiego di olio lubrificante e spray antiossidante per la pulizia dei strumenti musicali	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizzo di maschera facciale.</li> </ul>
Pericolo per la sicurezza a causa delle sostanze chimiche infiammabili utilizzate per la pulizia degli strumenti. (Es. Alcool)	4 (2x2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sostituire le sostanze con altre non infiammabili.</li> </ul>
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature munite di Videoterminali o da rotture improvvise	2 (2x1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti delle attrezzature</li> </ul>
D.P.I.		

## 6.5 Scala portatile doppia

Attrezzatura di lavoro							
	SCALA PORTATILE DOPPIA						
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
Caduta dall'alto	3(1X3)	<p>Devono essere conformi alla norma UNI EN 131.</p> <p>Utilizzare scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure. in particolare su pavimenti sdruciolevoli;</p> <p>Utilizzare scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala.</p> <p>Corretto utilizzo della scala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo;</li> <li>• Durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa;</li> <li>• Mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole;</li> <li>• Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala;</li> <li>• Assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale; prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole;</li> <li>• Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona;</li> <li>• Prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.</li> </ul>					
D.P.I.							

## 6.6 Attrezzi manuali vari (es. scope, mocio, secchi, ecc.)

Attrezzatura di lavoro							
/	ATTREZZI MANUALI VARI (ES. SCOPE, mocio, secchi, ecc.)						
Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione					
Inalazione di polveri durante l'utilizzo delle scope, panni ed ecc.	4 (2x2)	<p>Se in locali chiusi, mantenere aerato il locale,</p> <p>Se utilizzati per la pulizia dell'area esterna, fare attenzione al passaggio delle persone.</p>					
Dolori muscolari o articolari. Specie nelle attività protratte per lungo tempo	2 (2x1)	<p>In caso di attività protratte per lungo tempo, i lavoratori sono autorizzati ad effettuare pause più frequenti per potersi riposare</p>					
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato dell'attrezzatura o da rotture improvvise	2 (2x1)	<p>Formazione ed informazione specifica dei lavoratori.</p> <p>In caso di eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti, i lavoratori dovranno darne immediata segnalazione al preposto.</p>					
D.P.I.							

## 7 VALUTAZIONE RISCHI PER MANSIONE

Di seguito vengono valutati i rischi suddivisi per mansione lavorativa.

### 7.1 PERSONALE AMMINISTRATIVO

Mansione non presente nella sede staccata di via Bertacchi.

### 7.2 PERSONALE DOCENTE

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: <u>PERSONALE DOCENTE</u>				
RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Aree di transito scivolamento durante le operazioni di pulizia	1	2	2	È prevista la pulizia della pavimentazione negli orari in cui non è prevedibile la presenza di clienti all'interno del negozio. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di scivolamento.
caduta o inciampo dovuti a materiale disposto in modo disordinato o per la presenza di cavi	1	2	2	Divieto di deposito a terra di materiale che possa ostacolare il normale passaggio; Raccogliere i cavi di alimentazione in apposite spirali al fine di evitare il formarsi di pericolosi annodamenti.
Spazi di lavoro caduta o inciampo dovuti a cassette, sportelli lasciati aperti	1	1	1	Gli spazi di lavoro interni garantiscono spazi sufficienti per la libertà di movimento, permettendo un veloce allontanamento delle persone verso l'esterno in caso di necessità. Richiudere sempre cassette e/o sportelli dell'arredamento. Si raccomanda di mantenere le vie di fuga sempre sgombrare.
Uso di attrezzature di lavoro: Vengono utilizzate le seguenti attrezzature: attrezzature manuali (cacciaviti, pinze, martelli, ecc.), videoterminali, fax, stampante, fotocopiatore, strumenti musicali vari. Non si esclude che i lavoratori possano utilizzare altre attrezzature per le quali si rendono disponibili specifiche istruzioni operative, istruzioni che devono essere adottate da gruppi o singoli artisti nel caso in cui si dotino di tali attrezzature. L'adozione delle istruzioni operative costituisce aggiornamento della presente valutazione dei rischi, individuazione delle				Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 5 anni (DPR 462/01); Ferite laceri o contusioni, specie agli arti superiori, Proiezione di schegge e/o scintille e/o particelle di materiale (specie durante l'impiego del martello) Disturbi muscolo scheletrici; Affaticamento visivo; Si rimanda al Paragrafo 6 del presente DVR per una descrizione dettagliata dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro.

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE


RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
<p>misure di prevenzione e protezione, nonché DPI.</p>				
<p>Manipolazione manuale di oggetti: L'attività lavorativa può prevedere la necessità di manipolare parti metalliche o comunque oggetti spigolosi che sono in grado di arrecare ferite lacere e contusioni, specie agli arti superiori.</p>	2	3	6	<p>Considerata l'oggettiva difficoltà nell'attuare misure di prevenzione e protezione efficaci per l'eliminazione dei rischi, l'operatore dovrà prestare particolare attenzione alle seguenti regole: non conservare gli oggetti taglienti all'interno delle tasche degli indumenti; eseguire le manipolazioni in zone ben illuminate. in tali situazioni vige l'obbligo da parte dell'operatore di indossare i guanti di protezione.</p>
<p>Depositi, Archivi, Immagazzinamento Deposito ed il prelievo eseguito manualmente di strumenti musicali, posti sia a terra che su scaffalature:</p> <p>Rischio di caduta dei materiali prelevati e depositati.</p> <p>Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature.</p> <p>Rischio di ribaltamento delle scaffalature.</p>	1  1  1	2  3  3	2  3  3	<p>divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di avvicinarsi durante le fasi di prelievo e deposito dei materiali; valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito; informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dell'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; fissaggio a terra od a parete delle scaffalature; verifica del rispetto della portata massima applicabile (etichetta espressa in kg/mq); divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; verifica dello stato di conservazione delle scaffalature; qualora il mezzo in dotazione venga scaricato da terzi mediante mezzi meccanici è obbligatorio tenersi fuori dal raggio d'azione del mezzo.</p>
<p>Impianti elettrici gli operatori rientrano nella definizione di "utente generico".</p>	1	3	3	<p>Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 5 anni (DPR 462/01). Verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) con cadenza ogni 2 mesi; nelle operazioni di manutenzione e pulizia delle attrezzature elettriche togliere tensione alle stesse.</p>



ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Rischio d'incendio	NON BASSO			Formazione e informazione del personale sulle modalità di emergenza ed evacuazione (Livello 3). Idoneità tecnica antincendio per gli addetti incaricati per le attività di pubblico spettacolo. Nomina addetti all'emergenza e formazione antincendio. Prove di emergenza ed evacuazione periodiche.
Esposizione al rumore L'attività prevede per alcuni docenti esercitazioni dove gli strumenti usati comportano dei livelli sonori che dalla letteratura possono comportare un livello di rumore anche elevati, come ad esempio viola, violoncello clarinetto, tromba, batteria, flauto.	1	3	3	Occorre rivalutare con misurazioni fonometriche come definito da Decreto ministeriale sulle attività musicali del 07/03/2012. Formazione e informazione sul rischio rumore. Messa a disposizione e utilizzo di DPI individuali. Sorveglianza sanitaria se i livelli superano gli 85 dB(A). Programma di misure tecniche ed organizzative miranti a ridurre l'esposizione al rumore.
Microclima termico non vengo riscontrati particolari rischi relativi a questo fattore, attenersi alle misure si prevenzione	1	2	2	Manutenzione dell'impianto mediante la pulizia dei filtri prima di avviare l'impianto e poi una volta al mese. I filtri vanno smontati e lavati anche solo con acqua, seguendo le istruzioni allegate all'apparecchio, e poi eventualmente trattati con uno specifico prodotto disinfettante.
Illuminazione naturale ed artificiale Problemi alla vista nel caso di luce insufficiente alle lavorazioni o eccessivo abbagliamento.	1	2	2	Per l'impianto di illuminazione prevedere: - controllo periodico dell'impianto di illuminazione; - dotare i posti di lavoro di lampade individuali o dare la possibilità di regolare l'illuminazione del posto di lavoro in modo autonomo; - organizzare la pulizia delle sorgenti luminose.
Movimentazione Manuale dei Carichi (Metodo Niosh integrato con UNI EN 1005-2)  Possibili infortuni o patologie muscolo-scheletriche durante le operazioni di sollevamento e movimentazione manuale di strumenti musicali vari, se eseguite in modo scorretto. La valutazione eseguita con il metodo Niosh considerando il peso di strumenti fino a 20 kg, da i seguenti indici: IS Uomini: 0,64 IS Donne: 0,80	1	3	3	Considerato l'indice di sollevamento, il peso limite raccomandato per gli uomini: 15,7, per le donne è 12,60. Eeguire il sollevamento in modo corretto: Prima del sollevamento esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso; controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare, ecc.;; assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; organizzare le attività in maniera da turnare le

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE DOCENTE

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
				<p>attività di movimentazione da svolgere con i colleghi, nell'arco della giornata;</p> <p>organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere, agevoli e sicuri i movimenti da compiere;</p> <p>prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità;</p> <p>eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione;</p> <p>provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant'altro a terra.</p> <p>Durante il sollevamento/spostamento fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;</p> <p>la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta;</p> <p>fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l'oggetto;</p> <p>tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;</p> <p>evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;</p> <p>evitare movimenti bruschi;</p> <p>accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;</p> <p>accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.</p>
Stress – lavoro correlato			<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO	<p>Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.</p> <p>Si rimanda alla valutazione analitica del rischio descritta al Par. 3.8 del DVR dic. 2013 rev. 03</p>
Lavoratrici gestanti				<p>Periodi di gestazione *</p> <p>Periodo di allattamento*</p>
Movimentazione manuale di carichi <i>Faldoni, scatoloni, ecc.</i>	2	3	6	<p>Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg</p> <p>Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg</p>

\* Salvo diversa indicazione da parte del medico competente

SORVEGLIANZA SANITARIA: PERSONALE DOCENTE

Da verificare in base alla valutazione del rischio rumore.

Il Protocollo Sanitario è definito dal Medico Competente.


### 7.3 PERSONALE COADIUTORE

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE				
RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Aree di transito				
scivolamento durante le operazioni di pulizia	1	2	2	È prevista la pulizia della pavimentazione negli orari in cui non è prevedibile la presenza di clienti all'interno del negozio. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di scivolamento.
caduta o inciampo dovuti a materiale disposto in modo disordinato o per la presenza di cavi	1	2	2	Divieto di deposito a terra di materiale che possa ostacolare il normale passaggio; Raccogliere i cavi di alimentazione in apposite spirali al fine di evitare il formarsi di pericolosi annodamenti.
Spazi di lavoro				
caduta o inciampo dovuti a cassette, sportelli lasciati aperti	1	1	1	Gli spazi di lavoro interni garantiscono spazi sufficienti per la libertà di movimento, permettendo un veloce allontanamento delle persone verso l'esterno in caso di necessità. Richiudere sempre cassette e/o sportelli dell'arredamento. Si raccomanda di mantenere le vie di fuga sempre sgombre.
Uso di attrezzature di lavoro:				
Attrezzi manuali vari (scope, panni mangiapolvere, mocio, secchi, ecc.).	1	1	1	Inalazioni di polveri aerodisperse, Disturbi muscolari articolari; Si rimanda alla sezione 6 del presente DVR per una descrizione dettagliata dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro.
Manipolazione manuale di oggetti:				
durante la movimentazione di oggetti/attrezzi e durante le operazioni di pulizia	2	1	2	Prestare attenzione a tutte le parti mobili degli strumenti, oggetti e attrezzi durante la movimentazione e/o le attività di pulizia.
Depositi, Archivi, Immagazzinamento				
Deposito ed il prelievo eseguito manualmente di prodotti per la pulizia, posti sia a terra che su scaffalature:				
Rischio di caduta dei materiali prelevati e depositati.	1	2	2	divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di avvicinarsi durante le fasi di prelievo e deposito dei materiali; valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito; informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dell'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate
Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature.	1	3	3	stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; fissaggio a terra od a parete delle scaffalature; verifica del rispetto della portata massima applicabile (etichetta espressa in kg/mq); divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per
	1	3	3	

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
Rischio di ribaltamento delle scaffalature.				raggiungere i ripiani più alti; verifica dello stato di conservazione delle scaffalature;
Impianto elettrico gli operatori rientrano nella definizione di "utente generico".	1	3	3	Collegamento a terra della carcassa; Verifica periodica dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a 5 anni (DPR 462/01). Verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) con cadenza. ogni 2 mesi; nelle operazioni di manutenzione e pulizia delle attrezzature elettriche togliere tensione alle stesse.
Rischio d'incendio	NON BASSO			Formazione e informazione del personale sulle modalità di emergenza ed evacuazione (Livello 3). Idoneità tecnica antincendio per gli addetti incaricati per le attività di pubblico spettacolo. Nomina addetti all'emergenza e formazione antincendio. Prove di emergenza ed evacuazione periodiche.
Rischio chimico per la sicurezza I lavoratori utilizzano i seguenti prodotti: detersivi/detergenti per la pulizia dei pavimenti, vetri e superfici lucide e candeggina	<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> Non basso			Si rimanda alla valutazione dettagliata del rischio descritta nel par. 3.6 del DVR datato dicembre 2013 rev. 03. Stoccaggio di prodotti infiammabili: massimo 20 litri.
Rischio chimico per la salute (inalazione, contatto cutaneo, ingestione) I lavoratori utilizzano i seguenti prodotti: detersivi/detergenti per la pulizia dei pavimenti, vetri e superfici lucide e candeggina	<input checked="" type="checkbox"/> Irriliev. <input type="checkbox"/> Non irrilev.			Si rimanda alla valutazione dettagliata del rischio descritta nel par. 3.6 del DVR datato dicembre 2013 rev. 03 Uso di idonei DPI (guanti e mascherina)
Esposizione ad agenti biologici Rischio di contrazione di infezioni durante le operazioni di pulizia dei bagni.	2	2	4	Adottare idonea barriera protettiva della cute, utilizzando guanti di protezione monouso, avendo nel contempo cura di procedere a un lavaggio delle mani prima e dopo l'intervento. Sorveglianza sanitaria previo parere del medico competente.
CARICO DI LAVORO FISICO Movimentazione Manuale dei Carichi (Metodo Niosh integrato con UNI EN 1005-2) Possibili infortuni o patologie muscolo-scheletriche durante le operazioni di sollevamento e movimentazione manuale di strumenti musicali vari, se eseguite in modo scorretto. La valutazione eseguita con il metodo Niosh considerando il peso di strumenti fino a 20	1	3	3	Considerato l'indice di sollevamento, il peso limite raccomandato per gli uomini: 15,7, per le donne è 12,60. Eseguire il sollevamento in modo corretto: Prima del sollevamento esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;

ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE






RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione
kg, da i seguenti indici: IS Uomini: 0,64 IS Donne: 0,80  				<p>controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare, ecc.;</p> <p>assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;</p> <p>organizzare le attività in maniera da turnare le attività di movimentazione da svolgere con i colleghi, nell'arco della giornata;</p> <p>organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere, agevoli e sicuri i movimenti da compiere;</p> <p>prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità;</p> <p>eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione;</p> <p>provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant'altro a terra.</p> <p>Durante il sollevamento/spostamento fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;</p> <p>la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta;</p> <p>fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l'oggetto;</p> <p>tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;</p> <p>evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;</p> <p>evitare movimenti bruschi;</p> <p>accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;</p> <p>accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.</p>
Stress – lavoro correlato			<input checked="" type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO	<p>Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.</p> <p>- Si rimanda alla valutazione analitica del rischio descritta al Par. 3.8 del DVR dicembre 2013 rev. 03</p>

**ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERSONALE COADIUTORE**

RISCHI	P	D	R	Note/Misure di prevenzione e protezione	
Lavoratrici gestanti				Periodi di gestazione *	Periodo di allattamento*
Uso di scale portatili <i>Rischio infortunistico</i>	2	3	6	Divieto di utilizzo di scale portatili	Nessuna limitazione
Movimentazione manuale di carichi <i>Faldoni, scatoloni, ecc.</i>	2	3	6	Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg	Divieto di movimentare carichi superiori a 3 kg
Rischio chimico <i>Per l'impiego di prodotti per la pulizia pericolosi per la salute</i>	2	3	6	Astensione dal lavoro in caso di gravidanza	Astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto
Rischio biologico <i>Possibile contatto dovuto alla pulizia dei bagni</i>	2	3	6	Astensione dal lavoro in caso di gravidanza	Astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto

\* Salvo diversa indicazione da parte del medico competente

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COLLABORATORE SCOLASTICO**

Tipologia	Quando	Segnale
Scarpe antinfortunistiche SP1	Durante lo spostamento di oggetti pesanti	
Guanti in nitrile o butile monouso	Durante l'uso di sostanze chimiche – pulizie	
Guanti di protezione contro rischi meccanici e taglio	Durante lo spostamento di oggetti pesanti	
Facciale filtrante	Durante l'utilizzo di sostanze per le quali è previsto	
Occhiali protettivi con ripari laterali	Durante l'utilizzo di sostanze chimiche	

**SORVEGLIANZA SANITARIA: COLLABORATORE SCOLASTICO**

Rischi per cui si prevede la sorveglianza sanitaria

- RISCHIO CHIMICO – POLVERI – BIOLOGICO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il Protocollo Sanitario è definito dal Medico Competente.

## 8 RISCHI INTERFERENTI NEI CONTRATTI DI APPALTO E D'OPERA

### 8.1 Informazioni obbligatorie da fornire alle ditte appaltatrici

Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione sono attualmente disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 26.

Il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- a) Verificare l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi mediante l'acquisizione di:
  - Acquisizione di certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
- b) Fornire ai lavoratori autonomi o all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui **rischi specifici** esistenti nell'**ambiente** di lavoro nel quale dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le informazioni possono essere sinteticamente riassunte in notizie relative:

- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine ed impianti, prevenzione incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente per l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso del previsto, e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro, le informazioni fornite da committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa adeguare la relativa valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro committente ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con i lavoratori o le imprese esecutrici, elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** (DUVRI) ovvero, per i settori a basso rischio di infortuni o malattie professionali, nominando un incaricato per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento.

Sono esclusi dall'obbligo di elaborazione del precedente documento i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, o dallo svolgimento delle attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di alcuni rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

### 8.2 Azioni di coordinamento e cooperazione svolti dal committente

In base all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad assumere una portata più ampia: il committente non può più limitarsi ad "informare dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza, ma promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Il ruolo del committente per il coordinamento e la cooperazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre determina l'onere del coordinamento, ma ciò non elimina la responsabilità di ogni singolo appaltatore per i rischi propri della sua attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, ma anche l'organizzazione della necessaria vigilanza, attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata predisponendo un piano "antifortunistico" o di "sicurezza" o di "coordinamento" costituito:

- da un **piano di lavoro**, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;
- dalle **procedure di sicurezza** da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere: tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente; le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;
- dal **flusso delle informazioni** che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d'opera, il piano di lavoro ma di ridefinire, con l'evolversi dei lavori, correttamente le valutazioni dei rischi formulate e le procedure di sicurezza adottate.

Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto. In questo modo viene a determinarsi una "pluralità" di intervento sulla prevenzione che può ridurre drasticamente i rischi avendo il committente la responsabilità di vigilanza, ma non l'interesse dell'appaltatore a risparmiare la sicurezza.

In ultimo va ricordata l'importanza della verbalizzazione degli incontri di coordinamento, che sono addirittura indispensabili qualora la natura della prestazione oggetto d'appalto, presenti pericoli per la salute e l'incolumità dalle maestranze, sia del committente che dell'appaltatore.



## 9 PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO – MIGLIORAMENTO

Per il programma delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e di adeguamento/miglioramento si fa riferimento a quanto indicato nelle sezioni di valutazione dei rischi per luogo di lavoro e per mansione, inoltre si rimanda al programma specifico ed ai verbali di sopralluogo periodici del RSPP.

Rimane a carico del datore di lavoro la programmazione temporale degli interventi proposti (cronoprogramma) e l'aggiornamento delle misure di adeguamento/miglioramento nel tempo.

Il Datore di Lavoro può incaricare della realizzazione altri ruoli dell'organizzazione aziendale in possesso di adeguate competenze e poteri (es. dirigenti e preposti). In tal caso è consigliabile dare evidenza scritta dell'incarico.